



Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 19/07/2002

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale N° 28 del 12/06/2009

Regolamento
Albo Comunale delle Associazioni

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ALBO COMUNALE

- Articolo 1 - Istituzione
- Articolo 2 - Requisiti per l'iscrizione
- Articolo 3 - Domanda di iscrizione
- Articolo 4 - Iscrizione
- Articolo 5 - Effetti dell'iscrizione
- Articolo 6 - Aggiornamento
- Articolo 7 - Cancellazione

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

- Articolo 8 - Promozione degli organismi di partecipazione
- Articolo 8 bis - Convenzioni
- Articolo 8 ter - Incentivo al volontariato
- Articolo 9 - L'assemblea generale delle associazioni
- Articolo 10 - Le consulte tematiche: finalità e attribuzioni
- Articolo 11 - Le consulte tematiche: costituzione e settori attivati
- Articolo 12 - Iscrizione alle consulte tematiche
- Articolo 13 - Funzionamento degli organi delle consulte tematiche
- Articolo 14 - Commissione di coordinamento tra le consulte tematiche

TITOLO I

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ALBO COMUNALE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini dell'articolo 49, comma 2, dello Statuto comunale di Piedimonte Matese.

2. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni, le forme di partecipazione delle Associazioni alla vita amministrativa del Comune e i sostegni che l'Amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.

3. L'albo è articolato nei seguenti **settori di attività**:

- Settore socio- sanitario (tutela del diritto alla salute, alla sicurezza sociale, volontariato sociale)
- Settore culturale (promozione delle attività culturali, artistiche, educative);
- Settore sportivo (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative);
- Settore ambientale (tutela e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico ed artistico, dei diritti dei consumatori).

4. E' istituito lo Sportello per le Associazioni, presso l'Ufficio AFFARI GENERALI del Comune di Piedimonte Matese, per la gestione dell'Albo Comunale e la cura dei rapporti con le associazioni del territorio.

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le Associazioni formalmente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Piedimonte Matese che:

(a) non abbiano finalità di lucro;

(b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;

(c) abbiano un ordinamento interno a base democratica e organismi rappresentativi regolarmente costituiti;

(d) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell'articolo 1;

(e) operino nel territorio di Piedimonte Matese da almeno 1anno.

1. Hanno diritto di iscriversi all'Albo Comunale le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro della Regione Campania istituito con Legge Regionale n.9 del 18 febbraio 1993, le Cooperative Sociali, le Organizzazioni non Governative ed ogni Associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS e che sia comunque operante, in maniera continuativa, nel territorio comunale a favore della comunità locale.

ARTICOLO 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal responsabile della Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata allo Sportello per le Associazioni su apposito modulo predisposto dal medesimo Ufficio e richiedente:
 - (a) la denominazione ufficiale della Associazione;
 - (b) gli ambiti dell'Albo Comunale per cui si chiede l'iscrizione (*massimo due*);
 - (c) una breve relazione delle attività svolte nei precedenti dodici mesi;
 - (d) le generalità del rappresentante legale dell'Associazione;
 - (e) l'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire le comunicazioni;
 - (f) la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 .
3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo e lo Statuto della Associazione.
4. Contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni, le realtà associative interessate potranno presentare domanda per l'ammissione alle Consulte di settore (in numero massimo di due), distinte per i settori di attività in cui è articolato l'Albo, indicando il nominativo del/i loro rappresentante/i.
5. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

ARTICOLO 4 - ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione è valutata dal Funzionario dell'Ufficio presso cui è attivato lo Sportello delle Associazioni, il quale esprime per iscritto parere motivato sulla sua accoglibilità entro quarantacinque giorni dalla presentazione.
2. Il Funzionario può richiedere l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 3 ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 1.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il Funzionario si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.
4. Se la domanda è accolta l'Associazione viene iscritta immediatamente all'Albo Comunale.
5. In caso di non accoglimento della domanda, l'Ufficio ne comunica le motivazioni. In tal caso l'Associazione può presentare ricorso, entro trenta giorni, avverso l'esclusione direttamente al Segretario Comunale e all'organismo di garanzia costituito dai coordinatori delle consulte tematiche.

ARTICOLO 5 – EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo da parte delle associazioni:

- a. è condizione per far parte delle Consulte di settore; non è tuttavia ammessa la partecipazione della stessa Forma Associativa a più di due Consulte;
- b. dà priorità per poter assumere in gestione servizi comunali di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa;
- c. è condizione per poter fruire dell'uso agevolato di immobili comunali da adibire a proprie sedi o di altre strutture comunali.

ARTICOLO 6 - AGGIORNAMENTO

1. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto allo Sportello delle Associazioni ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, entro quarantacinque giorni dal verificarsi della variazione.
2. Ogni due anni, a partire dalla data di iscrizione all'Albo Comunale, le Associazioni iscritte devono presentare allo Sportello delle Associazioni una relazione delle attività svolte, le eventuali convenzioni stipulate con gli Enti pubblici o privati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. Decorso il biennio senza che l'Associazione abbia provveduto all'inoltro della prevista relazione, il Funzionario competente provvede a notificare al legale rappresentante dell'Associazione inadempiente specifico atto di diffida, assegnando un termine di giorni 30 (trenta) per l'ottemperanza.
3. Tutte le comunicazioni scritte dalle Associazioni alla Amministrazione Comunale devono essere sottoscritte dal responsabile della Associazione.

ARTICOLO 7 - CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile della Associazione.
2. La cancellazione è disposta dal Funzionario dell'Ufficio AFFARI GENERALI quando occorra uno dei seguenti casi:
 - (a) l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'articolo 2;
 - (b) l'Associazione non presenti nei termini di cui all'art. 6, comma 2, la relazione ivi prevista;
 - (c) l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione di contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
 - (d) le attività effettivamente svolte dall'Associazione non corrispondano ai fini precedentemente dichiarati.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato alla Associazione entro trenta giorni. In tal caso l'Associazione può presentare ricorso avverso la cancellazione direttamente al Segretario Comunale e all'organismo di garanzia costituito dai coordinatori delle consulte tematiche.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo, può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 8 – PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Piedimonte Matese, ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000 e dell'art.49 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n°90 del 10/10/1991, riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative prive di fini di lucro e del volontariato, le organizzazioni sociali, culturali, sportive, ambientaliste.
2. La partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini alla vita amministrativa è garantita attraverso:
 - l'istituzione di consulte permanenti tematiche;
 - la messa a disposizione di sedi, sale, immobili di proprietà dell'Ente per convegni, congressi, incontri, attività coincidenti con gli scopi e le finalità del Comune e della Costituzione Repubblicana (comma 2, art.50 dello Statuto);
 - la promozione di forme di partecipazione popolare all'attività amministrativa dell'Ente (Art. 51 Statuto "Consultazioni"; art. 52 "Istanze, petizioni, proposte"; art. 53 "Referendum");
 - la tutela del diritto di accesso alle informazioni dei cittadini (Art.58 Statuto);
 - la previsione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio.

ARTICOLO 8 BIS – CONVENZIONI

1. L'Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo.
2. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l'Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'Associazione medesima in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:
 - la tipologia delle prestazioni, il progetto dettagliato dell'intervento e la sua durata;
 - l'elenco nominativo delle persone fisiche che saranno impegnate come volontarie e la loro competenza professionale;
 - l'impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;
 - le modalità di coordinamento fra l'associazione e l'Ente ;
 - la copertura assicurativa, a carico del Comune, del rischio di infortunio subito o provocato dall'operatore volontario durante l'espletamento delle attività in convenzione;
 - la disciplina dei rapporti finanziari e della rendicontazione, la verifica periodica dei risultati conseguiti nonché le cause e le modalità di rescissione delle convenzioni.

ARTICOLO 8 TER – INCENTIVO AL VOLONTARIATO

Al fine di supportare la nascita di nuove associazioni di volontariato sul territorio il Comune può erogare forme di sostegno alla fase iniziale dell'Associazione – anche ai fini di facilitare il percorso di iscrizione all'Albo comunale – mediante messa a disposizione di locali e/o strutture, o altri beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo della Giunta Comunale in relazione a specifiche richieste presentate dall'Associazione medesima, nonché stampa di volantini e/o manifesti per la propaganda di iniziative ed eventi.

In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato andranno valutate in considerazione della rilevanza della costituenda associazione sul territorio comunale e dovranno essere finalizzate alla promozione dell'attività del volontariato svolto in modo autonomo dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 9 – L'ASSEMBLEA GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Assemblea Generale delle Associazioni è l'organismo collegiale che riunisce tutte le associazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale ed operanti nelle Consulte Tematiche. Ogni associazione nomina un proprio rappresentante, con diritto di voto, nell'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale viene convocata almeno due volte l'anno dai Coordinatori delle Consulte Tematiche, che la presiedono a turno, per favorire un confronto del lavoro svolto nei vari settori tematici e l'organizzazione di iniziative comuni (convegni, campagne, ecc.) che riguardano tutto il mondo dell'associazionismo cittadino.
3. L'Assemblea Generale può essere convocata anche su richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale (almeno 1/4 dei membri), del Consiglio Comunale (almeno 1/4 dei membri), quando è necessario ed utile discutere su questioni di interesse generale o presentare alle associazioni progetti e campagne promossi dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Assemblea Generale può essere convocata, infine, su richiesta di almeno 1/4 delle associazioni iscritte regolarmente all'Albo Comunale. In tal caso, la richiesta deve essere indirizzata ai coordinatori delle consulte tematiche insieme alla proposta di ordine del giorno.

ARTICOLO 10 – LE CONSULTE TEMATICHE: FINALITA' E ATTRIBUZIONI

1. Le Consulte tematiche sono istituite con lo scopo di concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che localmente hanno maturato conoscenze ed esperienze in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organismi amministrativi con competenze specifiche. Esse sono strumenti di collegamento diretto tra società civile organizzata e Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11 – LE CONSULTE TEMATICHE: COSTITUZIONE E SETTORI ATTIVATI

1. Sono istituite, coerentemente ai settori di attività dell'Albo individuati al Comma 3 dell'art.1 del presente Regolamento, le seguenti Consulte tematiche:
 - la Consulta del Volontariato Sociale
 - la Consulta della Cultura
 - la Consulta dell'Ambiente
 - la Consulta dello Sport
2. Le Consulte Tematiche sono costituite, per la prima volta, con deliberazione del Consiglio Comunali e sono permanenti
3. L'Assemblea Generale delle Associazioni, in caso di aumento del numero di associazioni iscritte all'Albo o di individuazione di nuovi ambiti di intervento, può proporre al Consiglio Comunale l'attivazione di nuove Consulte tematiche.

4Più Consulte Tematiche possono decidere di riunirsi congiuntamente quando debbano trattare argomenti di comune interesse

ARTICOLO 12 – ISCRIZIONE ALLE CONSULTE TEMATICHE

1. L'iscrizione alle Consulte tematiche è effettuata su domanda del legale rappresentante dell'associazione rivolta al Coordinatore della stessa, contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni o anche in un successivo momento. Con la domanda l'associazione si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo. Il rappresentante effettivo può delegare, in caso di necessità, altra persona. In caso di tre assenze consecutive e ingiustificate, l'associazione decade dalla Consulta tematica
2. Ogni associazione iscritta all'Albo Comunale, può iscriversi a non più di due (2) Consulte Tematiche (con diritto di voto), relative ai suoi settori principali di intervento. Ogni associazione può, comunque, far pervenire, anche ai Coordinatori delle Consulte Tematiche di cui non fa parte, memorie, suggerimenti, proposte, chiedendo di partecipare con un proprio rappresentante (senza diritto di voto) alla discussione di particolari argomenti.

ARTICOLO 13 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE CONSULTE TEMATICHE

1. Sono organi della Consulta: il Coordinatore della Consulta, il Vice Coordinatore, l'Assemblea.
2. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore sono eletti dall'Assemblea, fra i rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte nella Consulta Tematica. Le cariche hanno durata biennale e sono assegnate dall'assemblea della consulta a maggioranza dei presenti regolarmente convocati.
3. Il Coordinatore:
 - (a) ha la rappresentanza della Consulta;
 - (b) convoca l'Assemblea, la presiede e cura la conservazione dei verbali;
 - (c) cura i rapporti con gli altri coordinatori delle Consulte Tematiche;
 - (d) in caso d'impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.
4. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita:
 - (a) dal Coordinatore della Consulta di settore;
 - (b) dai rappresentanti delle Forme Associative iscritte.

Il Sindaco, o suo delegato, ed il Funzionario di settore, sono invitati permanenti senza diritto di voto. Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto.

Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, rappresentanti di associazioni di altre consulte su invito del Coordinatore. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore di settore da lui delegato. Il verbale della seduta è affisso nell'apposita bacheca della Consulta: i componenti della consulta ne possono chiedere una copia allo Sportello delle Associazioni.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere fra i rappresentanti delle Forme Associative il Coordinatore e il Vice Coordinatore;
 - b) determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
 - c) proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
 - d) promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
 - e) esprimere osservazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell'Amministrazione Comunale;
 - f) esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzionamenti, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno ad enti/associazioni operanti nel settore e proporre all'Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali temi.
5. In relazione ai punti (e) ed (f), la Giunta Comunale e/o il Consiglio Comunale possono richiedere il parere preventivo delle Consulte. Tale parere deve essere fornito entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri, che però non sono vincolanti, comunicando ai Coordinatori delle Consulte Tematiche le determinazioni adottate.
6. Le deliberazioni e i pareri delle Consulte Tematiche sono presi a maggioranza dei presenti, regolarmente convocati con un preavviso scritto di almeno 6 giorni.
7. Più Consulte Tematiche possono decidere di riunirsi congiuntamente quando debbano trattare argomenti di comune interesse

ARTICOLO 14 – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO TRA LE CONSULTE TEMATICHE

1. I Coordinatori delle singole Consulte, ed in loro sostituzione i Vice Coordinatori, si riuniscono a formare una commissione di coordinamento tra le diverse aree tematiche
2. Compiti di tale coordinamento sono:
 - proporre all'Amministrazione Comunale nuove modalità di lavoro e di progettazione superando la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
 - favorire la comunicazione tra Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
 - fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e comunicazioni;
 - proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte;
 - convocare periodicamente l'Assemblea Generale delle Associazioni.
3. Le riunioni della Commissione di coordinamento sono sempre presiedute dal Sindaco o da un suo delegato; vengono da questi convocate oppure possono essere autonomamente convocate da almeno la metà dei coordinatori delle Consulte Tematiche.